

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 514

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GEI, CAPONE, MENSORIO e BONANSEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 8 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili è un problema sociale, di primaria importanza, che è stato affrontato, finora, con strumenti giuridici assolutamente inadeguati.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, infatti, dopo quasi trent'anni di precaria esistenza e di contraddittoria applicazione, si è rilevata facilmente eludibile, poco funzionale e troppo farraginoso.

Inoltre, nonostante detta legge sia stata varata per favorire il riscatto dei cittadini invalidi, dalla emarginazione e dalla miseria, non ha assolto al mandato affidatole perchè le motivazioni aprioristicamente assistenziali, che l'hanno ispirata, hanno compromesso l'indispensabile collaborazione degli imprenditori ed hanno ingenerato diffidenza negli stessi lavoratori disabili.

È risaputo che le aziende l'hanno sempre osteggiata in quanto si ritengono eccessivamente penalizzate da una legge che fa loro carico di problematiche sociali, per cui non hanno predisposizione e che sono comunque di pertinenza dell'intera collettività nazionale.

Come è altrettanto noto che l'inserimento scolastico dei portatori di *handicap*, dotandoli di mezzi tecnici e culturali che li hanno emancipati anche sotto l'aspetto professionale, ha legittimato i disabili ad assumere posizioni fortemente critiche verso procedure di avviamento al lavoro che assegnano i posti a chiunque sia e comunque siano, nonchè a chiedere, con cognizione di causa, l'accesso ad attività lavorative adeguate alla propria preparazione personale.

Da ciò si evince che per rilanciare, con serietà di intenti, il collocamento obbligatorio, è necessario predisporre uno strumento giuridico che, tenendo conto delle

mutate condizioni socioculturali dei disabili e delle esigenze di produttività ad alto reddito delle aziende, stabilisca un giusto equilibrio fra diritti dei disabili, esigenze degli imprenditori e doveri delle istituzioni.

Ambito di applicazione (articoli 2 e 8)

Il titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, elenca i cittadini che hanno diritto al collocamento obbligatorio, classificandoli in base all'origine della minorazione e al loro grado di invalidità.

Questa procedura, pur ascrivendo a proprio merito la estensione del beneficio a categorie precedentemente escluse, è causa, non secondaria, della insoddisfacente applicazione della legge.

Essa, infatti, ha instaurato un sistema di ripartizione differenziata delle quote di riserva che, alla prova dei fatti, ha rilevato importanti scompensi, proprio nel rapporto fra percentuali spettanti e fabbisogno di posti delle singole categorie.

Ciò dipende dal fatto che, negli ultimi decenni, la consistenza numerica delle categorie di invalidi è profondamente cambiata in quanto, quelle qualificate dalle invalidità di guerra si sono ampiamente ridotte e, per ragioni anagrafiche, non sono più interessate al collocamento obbligatorio, mentre quelle ascritte alle invalidità civili, sono aumentate in modo abnorme e chiedono la disponibilità di quote di collocamento adeguate alle proprie dimensioni.

Inoltre, in analogia con quanto avviene nei principali Paesi europei e in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è doveroso conteggiare, fra gli aventi diritto, i minorati psichici in quanto le nuove strategie di recupero sociale professionale, nonchè una appropriata selezione dei soggetti,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consentono il loro proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Va detto infine che il meccanismo di scorrimento, pensato dal legislatore come correttivo dei parametri di collocabilità, non è in grado di operare spostamenti delle quote, in misura adeguata al fabbisogno delle singole categorie, in quanto essendo subordinato a criteri rigorosamente «proporzionali», modificabili soltanto parzialmente dalla «discrezionalità» concessa alle commissioni provinciali, i suoi margini di intervento sono estremamente limitati.

Allo scopo quindi, di eliminare le gerarchie e di abbattere le barriere burocratiche in cui sono ingabbiate le diverse categorie di invalidi e riorganizzare, in modo più razionale, l'assegnazione dei posti di lavoro, gli articoli 2 e 8 del presente disegno di legge, innovando profondamente la normativa, attualmente in vigore, dispongono:

l'eliminazione della ripartizione differenziata, fra le categorie, del monte-posti riservato ai disabili;

l'assegnazione dei posti di lavoro nell'ordine stabilito dalle graduatorie di cui all'articolo 3;

l'abbattimento dell'aliquota di riserva fissata degli articoli 11 e 12 della legge n. 482, del 2 aprile 1968, nella misura complessiva del 15 per cento, sempre disattesa per l'alto indice di evasione e l'inefficacia delle sanzioni;

la sua sostituzione, con una aliquota, più realistica, del 7 per cento.

Questa drastica riduzione, della quota di riserva, che impone purtroppo un arretramento sociale, a categorie di cittadini già troppo emarginati, può tuttavia favorire una positiva evoluzione di tutto il settore e sviluppare fra le componenti sociali ed economiche del nostro Paese una fase di proficua collaborazione in quanto, abbassando il numero di posti, destinati agli invalidi, si determina una situazione di maggiore equilibrio e conseguente minore conflittualità fra le aziende, che tendono legittimamente a contenere i costi e i disabili che, altrettanto legittimamente, intendono salvaguardare il diritto al lavoro.

Valorizzazione della professionalità (articoli 4, 8 e 17)

Nonostante i positivi interventi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, diretti ad accertare preventivamente la compatibilità delle caratteristiche medico legali e psicosociali della minorazione, con l'ambiente e la qualità del lavoro, l'inserimento mirato dei disabili non ha dato, finora, risultati apprezzabili in quanto, essendo tutelato da organizzazioni collaterali di appoggio, come sindacati e patronati, è stato gestito con parametri di competenza più affini al volontariato che alla professionalità.

Per rimuovere questa situazione di grande disagio, che ostacola l'integrazione lavorativa degli invalidi e nuoce all'intero apparato produttivo, l'articolo 4, del presente disegno di legge, demandando alle ragioni l'istituzione dei servizi cui affidare l'inserimento mirato dei lavoratori disabili, intende mettere a disposizione delle commissioni provinciali del collocamento obbligatorio, una organizzazione interdisciplinare con cui seguire il disabile nella scelta, nella acquisizione e nel mantenimento del posto del lavoro.

Naturalmente le capacità lavorative dei disabili sono condizionate dalla minorazione che incide, però, in maniera totalizzante, soltanto su attività circoscrivibili alla specificità della invalidità stessa.

La cecità, ad esempio, non consente, al suo portatore, di esercitare il mestiere di autista, come la sordità non consente, a chi ne è affetto, di esercitare la professione di musicista. Ma un musicista non vedente e un autista, non udente, sono lavoratori normali perchè le rispettive minorazioni, non condizionano la qualità delle loro prestazioni se adeguatamente supportate da idonea strumentazione.

Ciò significa che, per affrancare i disabili dalla sudditanza all'*handicap* e renderli competitivi, non solo nell'ambito di qualifiche e profili professionali, di livello inferiore, in cui sono relegati dalle attuali disposizioni, ma anche in organico a carriere più

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegnative e prestigiose è necessario individuare le attitudini e valorizzarne la professionalità.

Vanno in questa direzione gli articoli 8 e 17, i quali sanciscono, nel rispetto dei vincoli imposti dalle quote di riserva e dalla compatibilità fra lavoro e minorazione, il diritto dei disabili ad occupare i posti di lavoro più congeniali alla propria capacità e preparazione.

Questa liberazione dei disabili, dalla ghetizzazione professionale, non è soltanto un importante tributo di solidarietà, ma è soprattutto una operazione di interesse comune, in quanto apre ai disabili nuove prospettive di lavoro, e offre agli imprenditori risposte positive in termini di reddito e produttività.

Tutela di alcune fasce sociali deboli (articolo 18)

Questo articolo, in analogia alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili, ma con strumenti giuridici separati, sancisce il diritto al collocamento obbligatorio:

a) dei coniugi superstiti e dei figli dei soggetti deceduti o riconosciuti «grandi invalidi», per cause di guerra, di lavoro e di servizio;

b) dei coniugi superstiti e dei figli, di cittadini deceduti o divenuti permanentemente inabili, nel corso di operazioni compiute da forze istituzionali, in adempimento del proprio dovere;

c) dei coniugi superstiti, dei figli e dei genitori, delle vittime di atti terroristici;

d) dei profughi, cittadini italiani.

Suo intento precipuo, è di salvaguardare, per un atto di giustizia e senza ambiguità o dubbi di interpretazione, un diritto acquistato da alcune particolari categorie di cittadini.

La normativa vigente lo riconosce, infatti, agli orfani e alle vedove, di coloro che sono deceduti, per fatto di guerra, di servizio, e per infortunio sul lavoro, ai quali vengono equiparati, per questa speciale provvidenza,

i figli e le mogli, dei «grandi invalidi» di guerra, per servizio e del lavoro, come stabilito dall'articolo 8 della legge n. 482, del 2 aprile 1968.

È bene affermare subito e con forza, la fondatezza delle valutazioni, che portarono il Parlamento a sancire, per legge tale equiparazione.

La deliberazione trae motivo dal riscontro di una analogia tra il danno indiretto subito dai familiari di coloro che hanno sacrificato la vita al servizio della Patria, dello Stato, della collettività, e quello subito dai congiunti di chi ha contratto una gravissima e permanente invalidità, per i medesimi valori e fini.

La lettera a), comma 1, dell'articolo 18, definisce e circoscrive, in termini oggettivi ed inequivocabili, il requisito di coniuge e di figlio del «grande invalido».

La formulazione adottata, più corretta ed esplicita (i coniugi superstiti ed i figli deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio) è stata preferita a quella dell'articolo 8, della legge n. 482 del 1968 «i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro».

Questa dicitura è una delle tante insufficienze della normativa in vigore perchè ha dato luogo a forzature interpretative, in senso restrittivo, da parte degli organi preposti alla sua applicazione che ne hanno falsato il significato, a tutto danno dei virtuali beneficiari.

L'inconveniente è presumibilmente dipeso da una apparente contraddizione dovuta alla presenza di soggetti che, classificati totalmente inabili, riescono invece a inserirsi proficuamente, anche nel campo del lavoro, in virtù di eccezionali capacità e a rischio di grave logorio personale.

Non mancano argomenti e considerazioni, per sostenere la riconferma di un provvedimento di tutela, solo che si rifletta, sulle attuali difficoltà dell'occupazione e sulle così dette «pari opportunità», per l'inserimento sociale.

È risaputo, ad esempio, come per l'accesso a talune prestigiose professioni (notariato, giornalismo, avvocatura, medicina, ec-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cetera), non bastino titoli accademici o di merito, ma occorra altresì, in primo luogo un retroterra familiare che lo propizi.

Il fenomeno, a ben guardare, è anche più generalizzato perchè investe con i suoi effetti condizionati, non soltanto le carriere di cui sopra, ma anche molte funzioni e fasce lavorative che appartengono ad aziende pubbliche e private.

Ma quali agevolazioni nell'accesso a carriera, o quali posizioni più o meno di casta, possono offrirsi al coniuge e ai figli, del grande invalido di guerra, di servizio e del lavoro?

Per ovviare almeno in parte a tale oggettiva condizione di svantaggio, la legislazione pensionistica di guerra ha esteso la sua tutela anche alle mogli e ai figli dei «grandi invalidi», proiettando su di essi il diretto risarcimento, in termini analoghi al dante causa.

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, n. 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra, recita testualmente: «i figli degli invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra». Identico contenuto ha l'articolo 87 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Nè si tratta dei soli casi di intervento tutelativo, come è dimostrato dal riconoscimento del diritto all'esonero dal servizio militare di leva, per due figli maschi del «grande invalido di guerra» (vedi articolo 89, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni).

L'equiparazione a tutti gli effetti agli orfani di guerra, implica, a nostro avviso, che del beneficio del collocamento obbligatorio, devono poter fruire tutti i figli dei «grandi invalidi» di guerra, per servizio e del lavoro, senza limitazioni di numero, nè distinzione di sesso.

La limitazione immotivata dei beneficiari creerebbe una ingiusta discriminazione tra figlio e figlio, con pregiudizio del sentimento di solidale unità, che tiene unito l'istituto

della famiglia, cui il codice civile riserva una speciale attenzione, per i suoi riflessi di interesse pubblico, oltre che per ragioni etiche.

Il presente disegno di legge intende altresì salvaguardare gli interessi di altri gruppi di cittadini.

Non occorrono sicuramente soverchie argomentazioni, per legittimare l'estensione del diritto al collocamento obbligatorio alle benemerite categorie, di cui si fa menzione nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, dell'articolo 18, comma 1.

Il numero di questi soggetti è esiguo, ma assai elevato è il tributo di lutti e di eventi dolorosi patiti in nome della collettività.

Ci riferiamo ai familiari delle vittime del dovere (legge 13 agosto 1980, n. 466) e del terrorismo (legge 20 ottobre 1990, n. 302), nonchè ai profughi italiani (legge 26 dicembre 1981, n. 763).

Lo stato sociale, che non può disconoscere l'assimilabilità ai familiari dei «grandi invalidi» di guerra, per servizio e del lavoro, deve pure a loro una ulteriore manifestazione di riconoscenza e di solidarietà.

Quanto detto a sostegno del sacrosanto diritto al collocamento dell'articolo 18 e sommariamente definite «fasce sociali deboli», sembra confliggere con la necessità di scorporare, la loro normativa, da quella dei disabili per eliminare i possibili abusi del meccanismo di scorrimento.

Ciò non risponde a verità, perchè l'articolo 18 di questo provvedimento, istituendo una apposita normativa, per le fasce sociali deboli, separata da quella dei disabili, intende creare una struttura legale indipendente, che non può dar luogo ad interferenze o ambiguità interpretative.

Essa infatti dispone di strumenti propri, come le aliquote di riserva e la graduatoria, che non possono essere in alcun modo surrogate, o integrate perchè il nuovo ordinamento elimina l'istituto dello scorrimento.

Appare infine opportuno richiamare l'attenzione del legislatore sul comma 3 dell'articolo 18, che per la sua formulazione può dare adito a sottovalutazioni di merito e difformità interpretative.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ha validità per complessivi anni cinque da computarsi dalla data di prima iscrizione, dovuti al lavoro temporaneo o a richiesta degli interessati. Evitando di riferire l'inizio del quinquennio a scadenze temporali prestabilite, che potrebbero ridurre, addirittura annullare il periodo di cinque anni, in cui le categorie protette hanno diritto al beneficio, s'intende lasciare agli utenti la facoltà di spendere il quinquennio in funzione del suo migliore utilizzo.

2) Venuto meno il diritto di presenza del suddetto elenco, le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1, sono equiparate a quelle di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Nel contesto di questa norma, che dopo un quinquennio assoggetta le fasce sociali deboli ad una normativa che ne tutela l'inserimento nelle sole imprese private, assume particolare importanza l'inciso «salvo che per i benefici del comma 2».

Copertura finanziaria (articolo 14)

La linea riformatrice di questo disegno di legge, si avverte anche nel suo sistema di finanziamento perchè attuando un decentramento, da tempo invocato, demanda alle regioni l'istituzione dei «fondi regionali per l'occupazione dei disabili» (comma 1, articolo 14).

Questi istituti finanziari verranno parzialmente alimentati dagli imprenditori nella misura di:

lire 600.000 mensili, per ogni unità lavorativa non assunta, in base ad esonero autorizzato (articolo 11, comma 2);

lire 600.000, per ogni mese di ritardo e per ogni posto riservato e non comunicato (articolo 16 comma 1);

lire da 100.000 a 300.000 al giorno, a titolo da sanzione amministrativa per ogni lavoratore disabile avviato e non assunto (articolo 16 comma 2).

Viene inoltre istituito «il fondo nazionale per l'occupazione dei disabili» (articolo 14, comma 2), finanziato dallo Stato con una dotazione iniziale di lire 30 miliardi rivalutabile ogni cinque anni.

Il fondo nazionale ha lo scopo di compensare le disparità che si potranno verificare tra i fondi regionali per effetto delle molte variabili, cui saranno presumibilmente soggetti i finanziamenti di fonte imprenditoriale.

È bene infine rimarcare che il problema dei costi dell'inserimento, non si pone riguardo all'assunzione dei non disabili, ascritti all'articolo 18, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, per i quali non sono previsti interventi incentivanti o agevolazioni fiscali.

Il riconoscimento del beneficio, non comporta quindi per le istituzioni pubbliche il benchè minimo onere aggiuntivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

e) agli invalidi ipovedenti, intendendo per tali coloro che hanno un residuo visivo

compreso tra un decimo e due decimi in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti ed un campo visivo normale e coloro che hanno un residuo visivo superiore a due decimi ma con una riduzione del campo visivo periferico superiore all'80 per cento.

2. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

3. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto ad essere assunti obbligatoriamente sino a tre anni prima del compimento dell'età pensionabile.

Art. 3.

*(Collocamento obbligatorio:
elenchi e graduatorie)*

1. Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme contenute nella presente legge e possono avvalersi dei servizi individuati dalle regioni di cui all'articolo 4.

2. Le imprese private tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla presente legge dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2.

4. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici.

5. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente, ovvero, conferendo mandato ad una rap-

presentante delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui agli articoli 2 e 18 della presente legge, nonchè agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

6. Gli apprendisti assunti obbligatoriamente sono computati nelle quote di riserva di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Competenze delle regioni in materia d'inserimento lavorativo mirato dei disabili)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonchè gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni definiscono altresì nel rispetto della normativa nazionale le modalità di raccordo tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo per l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali e di inserimento lavorativo.

Art. 5.

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. È istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante della regione preposto all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti ed associazioni giuridicamente riconosciute sul piano nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela delle categorie previste dagli articoli 2 e 18 della presente legge;

d) da un medico designato dall'ispettorato del lavoro.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un supplente.

3. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

4. La commissione ha i seguenti compiti:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento dei lavoratori descritti negli appositi elenchi;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni dei disabili di cui all'articolo 11;

d) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'attività del collocamento obbligatorio;

e) esprimere proposte e pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazione dell'è graduatorie che si rendessero necessarie in ambito locale;

f) si collega con i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato.

Art. 6.

(Commissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili

nominata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti ed associazioni giuridicamente riconosciute sul piano nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela delle categorie previste dagli articoli 2 e 18 della presente legge;

d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione centrale è nominato un supplente.

3. La Commissione dura in carica tre anni ed è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Commissione esprime pareri al Ministro del lavoro, su questioni di ordine organizzativo tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale, esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 11 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Commissione raccoglie ed elabora

dati ed informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 7.

(Convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento. L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) prevedere verifiche semestrali sul buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici preposti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione lavorativa, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota di riserva di cui all'articolo 8 i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

*(Quote di riserva
per il collocamento obbligatorio)*

1. I disabili avviati al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di venticinque dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 17 della presente legge, ovvero, per le qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c) e 42, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di venticinque dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

a) da ventisei a trentasei dipendenti: una unità;

b) oltre trentasei dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Per il computo di cui al comma 4, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4, gli apprendisti e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Non sono inoltre computabili i lavoratori che abbiano conseguito un'invalità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, riconosciuti indennizzabili dall'INAIL, che hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e non rientrano nelle quote di riserva di cui al presente articolo. Per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro o a tempo indeterminato parziale, si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

7. I datori di lavoro di cui al comma 4 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

8. I lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 9.

(Richiesta di avviamento al lavoro)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici provinciali del lavoro la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verificarsi della vacanza. La richiesta ha validità per dodici mesi.

2. La denuncia dei datori di lavoro privati ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro.

3. I datori di lavoro privati assumeranno con richiesta nominativa i lavoratori disabili a cui si applica la presente legge.

4. In caso di mancata richiesta da parte del datore di lavoro privato o di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avviano lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria.

5. In caso di avviamento con richiesta numerica al lavoro presso datori di lavoro privati, l'assunzione si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nell'azienda alla quale è stato avviato.

6. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso, se non giustificata.

7. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risulti il numero complessivo del personale, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota dell'obbligo nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui alla presente legge. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce la periodicità dell'invio dei prospetti, gli uffici competenti a riceverli e può disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a presentare al Parlamento, annualmente, una relazione sull'applicazione della presente legge.

Art. 10.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 8 non si applicano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 8 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgono funzioni dirigenti o ricoprono cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 15.

Art. 11.

(Esoneri parziali e compensazioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. In ogni caso sono esclusi dagli obblighi della presente legge i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

2. Le imprese e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura di lire 600.000 mensili.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali degli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, per i periodi di tempo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 8, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 5.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 4 e 6, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge.

8. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce quali uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono competenti a rilasciare le autorizzazioni e ne disciplina le procedure.

Art. 12.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 13.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 8 si applica il normale trattamento

economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere senza pregiudizio per la salute e all'incolumità propria e dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 4.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non possono costituire motivo di risoluzione del rapporto durante tale periodo la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria la cancellazione delle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto

corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

Art. 14.

*(Fondo nazionale e Fondo regionale
per l'occupazione)*

1. Al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 4, comma 3, vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 16, commi 1 e 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili.

3. Il Fondo di cui al comma 2 ha lo scopo di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto dei differenti afflussi dei versamenti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di cui al comma 2 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun Fondo regionale derivanti dalle entrate annuali di cui al comma 1. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È fatto obbligo alle regioni che beneficino delle compensazioni di cui al comma 3 di utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzeranno entro tale termine i fondi non saranno considerate nel riparto dell'anno successivo.

Art. 15.

(Agevolazioni e incentivi)

1. Le imprese private, gli enti pubblici economici e le cooperative integrate possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 61 per cento e l'80 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dalle regioni, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.

2. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale com-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plessiva di lire 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 9, comma 7, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della presidenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 600.000 per ogni mese di ritardo e per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della presente legge.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985,

n. 113, è di competenza dell'ispettorato del lavoro.

Art. 17.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 18.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. In aggiunta all'aliquota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio degli invalidi, di cui alla presente legge, si stabilisce una ulteriore aliquota del 3 per cento dei posti disponibili da destinarsi, con apposito elenco e relativa graduatoria, e con i medesimi criteri, modalità e procedure previste per le assunzioni degli invalidi al collocamento dei seguenti soggetti:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) i coniugi, superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa

in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) i profughi cittadini italiani.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenzae stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 ha validità per complessivi anni cinque da computarsi dalla data di prima iscrizione, con esclusione di eventuali periodi di interruzione dovuti a lavoro temporaneo o a richiesta degli interessati. Venuto meno il diritto di presenza nel suddetto elenco, le categorie di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 1, sono equiparate a quelle di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, salvo che per i benefici concessi dal comma 2.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 18, già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, devono istruire una nuova pratica d'iscrizione.

Art. 20.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge

delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e provincie adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 22.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 6, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

